



## I NUOVI CRITERI DI REDAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA<sup>1</sup>

### *OS NOVOS CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE RECURSOS DE CASSAÇÃO APÓS A REFORMA CARTABIA*

### *THE NEW CRITERIA FOR DRAFTING APPEALS FOR ANNULMENT FOLLOWING THE CARTABIA REFORM*

*Paola Licci<sup>2</sup>*

**RIEPILOGO:** Il contributo esamina la nuova disciplina del ricorso per cassazione in Italia, alla luce della riforma Cartabia sul processo civile. La nuova disciplina impone che il ricorso si adegui ai nuovi principi in materia di redazione degli atti che dovranno essere sintetici e chiari. Si vedrà in che modo tale previsione inciderà in concreto nei modi di proposizione del ricorso.

**PAROLE CHIAVE:** Riforma Cartabia; processo civile; ricorso per cassazione; criteri redazione ricorso; chiarezza; sinteticità degli atti.

**RESUMO:** Esta contribuição examina a nova disciplina do recurso de cassação na Itália à luz da reforma Cartabia sobre o processo civil. A nova disciplina exige que o recurso se adapte aos novos princípios sobre a elaboração de documentos, que devem ser concisos e claros. Veremos como essa disposição afetará concretamente a maneira pela qual o recurso é apresentado.

**PALAVRAS-CHAVE:** Reforma Cartabia; processo civil; recurso de cassação; critérios para a elaboração do recurso; clareza; concisão dos documentos.

**ABSTRACT:** This contribution examines the new discipline of the appeal for annulment in Italy in light of the Cartabia reform on civil procedure. The new discipline requires the appeal to adapt to the new principles regarding the drafting of documents, which must be concise and clear. We will see how this provision will concretely affect the manner in which the appeal is presented.

**KEYWORDS:** Cartabia Reform; civil procedure; appeal for annulment; criteria for appeal drafting; clarity; conciseness of documents.

<sup>1</sup> Artigo recebido em 28/06/2023, sob dispensa de revisão.

<sup>2</sup> Ricercatore di diritto processuale civile nonché Docente di diritto del processo del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Dottore di ricerca in Diritto dell'arbitrato interno e internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. Mediatore e avvocato. Componente e segretaria della Redazione della Rivista telematica *Judicium online* e della Rivista trimestrale *Judicium*. Italia. E-mail: [p.ricci@regione.puglia.it](mailto:p.ricci@regione.puglia.it).



## 1. LA SINTETICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEL PROTOCOLLO DEL 2015

Il tema della sinteticità degli atti, elevato impropriamente<sup>3</sup> al rango di principio dal nuovo art. 121 del codice di procedura civile (così come riformato dal d. lgs. 149/2022), interessa inevitabilmente anche le modalità di redazione dei ricorsi per cassazione.

Il processo di normazione del principio di sinteticità ha trovato, con riferimento al ricorso dell'art. 366 c.p.c., un modello antesignano nel Protocollo d'intesa concluso dalla Cassazione con il C.N.F. In particolare, il Protocollo del 2015 ha elaborato le tecniche per la redazione dei ricorsi, ricorsi incidentali, controricorsi e memorie<sup>4</sup>. Si tratta invero di indicazioni non vincolanti che dovrebbero avere lo scopo di semplificare la preparazione degli atti di parte anche al fine di renderli più facilmente intellegibili alla

---

<sup>3</sup> Esprime perplessità sull'elevazione della sinteticità al rango di principio generale del processo civile Panzarola, Sul (presunto) principio di sinteticità, in *Gius. proc. civ.*, 2018, 69 ss.; Id., Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, Bari, 2022, 119 ss. In particolare l' A. osserva che l'attuazione della legge delega non fa venir meno i dubbi sulla creazione di un principio di carattere organizzativo (quale quello di sinteticità); la riforma però non consentirà più di sostenere che quel principio sia privo di una base normativa. Finora infatti la Cassazione aveva preteso di dedurre l'esistenza di un principio di sinteticità degli atti di parte dalla introduzione di analogo principio nel processo amministrativo. Soluzione rigorosamente esclusa dall'A. anche (ma non solo) *in ragione dell'assenza nel codice di rito di una corrispondente norma. Sul pericoloso binomio Protocollo/riforma del giudizio di cassazione del 2016, v. Id., La difesa scritta ed orale in Cassazione dopo il Protocollo d'intesa Mascherin- Santacroce e la legge 25 ottobre 2016, n. 197, in Gius. proc. civ.*, 2016, 1061 ss. Di diverso avviso, Biavati, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario*, in *Jud*, 2017, 141 ss., il quale invece ritiene che il principio di sinteticità fosse già da tempo una acquisizione normativa da valutare come una opportunità per i difensori. Sul tema, senza pretesa di completezza v., Finocchiaro, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 e ss.; Capponi, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti giudiziari civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1088 e ss.; Storto, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Gius. proc. civ.*, 2015, 1191 e ss. *Sulla sinteticità degli atti alla luce della riforma Cartabia v. in senso critico*, Capponi, *Prolissità*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

<sup>4</sup> *Sul Protocollo in materia civile v., senza pretesa di completezza*, Carpi, *La redazione del ricorso in cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 359 ss.; Frasca, *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Punzi, *Il principio di autosufficienza e il "protocollo d'intesa" sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 585 ss.; SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Questione Giustizia*, 2016; CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a in caso di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, in *Giur. it.*, 2016, 2775 ss.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il Protocollo d'intesa tra Cassazione e Cnf, ibid.*, 2782 e ss.; GIUNCHEDI, SASSANI, *La cruna dell'ago (a proposito del principio di autosufficienza)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).



Corte, in vista di una decisione giusta. Non costituiscono invece in alcun modo regole poste a condizione di validità o ammissibilità del ricorso, comportando al più delle mere irregolarità, irrilevanti sul piano giudiziale.

Le indicazioni contenute nel Protocollo incidono prevalentemente sotto il profilo dimensionale perché dettano parametri numerici e grafici, finanche relativi alla dimensione del carattere da utilizzare. È evidente perciò che simili indicazioni non potrebbero mai avere valore vincolante, vieppiù in un sistema processuale improntato alla libertà delle forme. Né può dirsi che, anche dopo la positivizzazione del principio di sinteticità, regole simili possano costituire condizioni di validità degli atti.

Tale circostanza si evince dallo stesso Protocollo del 2015, ove è previsto che «il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, salvo che ciò non sia espressamente stabilito dalla legge». Tuttavia, il Protocollo aggiunge che l'inosservanza delle tecniche di redazione è valutabile ai fini delle spese, alla stregua di un comportamento scorretto tenuto dalla parte al momento della scrittura del ricorso. A ciò si aggiunga che, nel caso in cui la complessità delle questioni trattate imponga di superare i limiti dimensionali stabiliti dal Protocollo, è onere della parte indicare le ragioni che l'hanno indotta a superare i limiti predetti; con l'effetto di considerare l'eventuale immotivata scelta come rilevante anch'essa sul piano delle spese<sup>5</sup>.

## **2. LA CHIARA ESPOSIZIONE DEI FATTI ESSENZIALI ALLA COMPRESIONE DEI MOTIVI**

Sulle orme del Protocollo del 2015, la legge delega 206/2021 proponeva al comma 9 lett. a) di «prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione».

---

<sup>5</sup> Cfr. A. PANZAROLA, *Principi*, cit., 130, spec. nota 30.



In forza di tale indicazione, il d. lgs. 149/2022 modifica i nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. stabilendo, a pena di inammissibilità, quale contenuto necessario del ricorso, che esso indichi «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi» nonché la «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

La riforma, tanto del n. 3, quanto del n. 4, non incide in maniera significativa sulla disciplina del ricorso per cassazione poiché, quanto al contenuto, nulla muta rispetto al passato, restando fatti di causa e motivi di ricorso essenziali per l'ammissibilità dell'impugnazione. La novità consiste nell'aver stabilito che gli uni e gli altri elementi siano chiari, sintetici e completi, onde permettere alla Corte di poter prendere in esame la questione di diritto sottopostagli.

Quanto al fatto, in luogo di una esposizione sommaria dello svolgimento del giudizio, il d. lgs. 149/2022 chiede che i fatti siano esposti in maniera chiara e completa allo scopo di consentire la comprensione dei motivi di ricorso. In merito alla sinteticità, non ci sembra che la modifica assuma particolare rilievo posto che già nella versione attualmente in vigore i fatti devono essere indicati in maniera sommaria, ovvero non devono essere ridondanti ed eccedere per quantità e approfondimento rispetto allo scopo che devono raggiungere: individuare la latitudine del motivo di ricorso. La previsione è peraltro arricchita dalle indicazioni redazionali contenute nel Protocollo del 2015, a mente del quale l'esposizione sommaria dei fatti deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure contenute nella parte motiva dell'atto; sommarietà che il Protocollo quantifica in un limite «massimo di 5 pagine». L'indicazione numerica tuttavia non ha, come detto *supra*, valore vincolante poiché l'esposizione dei fatti va valutata non in un'ottica formalistica bensì meramente sostanzialistica<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Sul punto v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552, secondo cui il mancato rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione solo se la loro inosservanza si risolve in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata. In particolare, la Corte, dinanzi ad un ricorso articolato in modo farraginoso in oltre 90 pagine, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione poiché, nonostante l'irregolarità redazionale, dal ricorso risultava possibile comprendere lo svolgimento della vicenda processuale.



Sul profilo della sinteticità nulla aggiunge quindi la riforma allo svolgimento del fatto rispetto a quanto oggi sia previsto.

L'attenzione maggiore invece sembra posta sulla chiarezza e completezza dei fatti indicati, posto che la sommarietà viene sostituita con l'indicazione di fatti chiari ed «essenziali» alla illustrazione dei motivi. L'essenzialità non deve essere qui intesa come un contenuto «ridotto al minimo», con conseguente esclusione dei fatti in eccesso, bensì come contenuto indispensabile del ricorso per consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo. L'esposizione deve essere quindi esaustiva e puntuale e non necessariamente sommaria o sintetica.

### **3. LA CHIARA E SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI E L'AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO**

Chiarezza e sinteticità sono richieste con riferimento all'esposizione del motivo di ricorso per cassazione.

Quanto alla chiarezza, ci sembra che pur in assenza di una precisa indicazione in tal senso proveniente dall'art. 366 c.p.c., non sia possibile dubitare che un simile requisito sia da ritenersi fondamentale ai fini dell'indicazione delle censure da muovere alla sentenza impugnata. Poiché la parte non può chiedere il controllo della sentenza sotto profili diversi da quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., è fondamentale che essa individui in modo chiaro quale è il motivo per cui chiede la cassazione. In mancanza di una simile indicazione il ricorso non potrebbe ritenersi ammissibile.

Sulla sinteticità, già a seguito dell'adozione del Protocollo del 2015, si era osservato<sup>7</sup> che essa poteva collidere con l'esigenza di rendere il ricorso autosufficiente. Il principio di autosufficienza infatti impone al ricorrente (secondo l'elaborazione che di esso ha dato la Corte di cassazione nel tempo) di redigere il proprio atto in modo tale da renderlo completo e permettere al giudice di legittimità, dalla sola lettura del ricorso, di

---

<sup>7</sup> GIUNCHEDI, SASSANI, *op. cit.*



comprendere quali siano le doglianze mosse alla sentenza impugnata. Elaborato il principio, la Corte ne ha poi dato differenti interpretazioni, talvolta applicando rigidamente l'autosufficienza, talaltra in modo più elastico e meno formalistico.

Si alternano perciò nelle raccolte giurisprudenziali pronunce che dichiarano inammissibili ricorsi perché non sono stati trascritti interamente gli atti e i documenti dai quali si evinca il fatto<sup>8</sup>, con pronunce che, al contrario, ritengono sia sufficiente un mero richiamo agli atti dei fascicoli di merito<sup>9</sup>.

Nella babele dell'autosufficienza<sup>10</sup> è poi intervenuta la Corte Europea dei diritti dell'uomo che, partendo dall'idea che il principio in esame abbia una finalità legittima<sup>11</sup> quando sia volto a semplificare l'attività della Cassazione e a garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia, ha condannato il comportamento della Corte di legittimità nelle ipotesi di sua applicazione formalistica.

---

<sup>8</sup> Cass. 24 giugno 2020, n. 12446; Cass. 30 novembre 2018, n. 31038.

<sup>9</sup> Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698, ha chiarito che, ai fini dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali «è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso». V. anche Cass. sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077 che, nel caso di denuncia del vizio di nullità della sentenza o del procedimento, ha affermato il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché il ricorrente rispetti il principio di autosufficienza del ricorso, «tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., e art. 369, 2° comma, n. 4, c.p.c. (...): sicché l'esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato».

<sup>10</sup> Sul tema v. DAMIANI, *Usi e abusi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.* 2016, I, 2127 ss.; GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in ACIERNO, CURZIO, GIUSTI, *La Cassazione civile*, Bari, 2020, 213 ss.; SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 217 ss., spec. 228 ss.; ID., *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, *id.*, 2012, 607 ss.; CALIFANO, *Sull'autosufficienza del ricorso in cassazione*, in *Foro it.*, 2018, I, p. 3994 ss.

<sup>11</sup> V. § 75 della sentenza CEDU, 28 ottobre 2021. Per un commento alla sentenza v. BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu*, in *Questione Giustizia*; BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, *ibid.*; DAMIANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2022, IV, 113 ss.; PAGNOTTA, *La Corte EDU legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (pur condannandone una applicazione eccessivamente sproporzionata e formalistica ...)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)



In particolare, la CEDU ha ritenuto che il carico di lavoro della Corte di cassazione (richiamato nelle difese del Governo italiano) non può costituire ragione giustificatrice di una interpretazione formalistica che limiti l'accesso alla giustizia<sup>12</sup>. Cosicché il principio di autosufficienza è legittimo solo se serve per escludere l'esame di quei ricorsi per i quali i motivi di doglianza e i fatti del processo non siano resi comprensibili, neppure attraverso una lettura sistematica dell'atto di parte.

Il ricorso deve essere completo senza tuttavia essere troppo lungo: i motivi dell'impugnazione devono essere esposti in maniera sintetica poiché l'eccessiva lunghezza parrebbe essere nemica della chiarezza.

Completezza e sinteticità sono quindi due facce della stessa medaglia e devono essere valutate caso per caso, secondo le peculiarità della singola controversia, senza comprimere in modo eccessivo il diritto di difesa. Il che porta a concludere che l'autosufficienza non possa implicare, né per l'esposizione del fatto, né per quella della parte motiva, la riproduzione di tutto quanto sia avvenuto nei gradi di merito ma solo di ciò che sia essenziale per comprendere le ragioni dell'impugnazione e così il vizio da cui è affetta la sentenza impugnata<sup>13</sup>.

4. Che l'autosufficienza non comporti necessariamente la riproduzione di tutti gli atti e documenti di parte sembrava già affermarlo la riforma del 2006 che, introducendo il n. 6 dell'art. 366 c.p.c., stabiliva un mero onere di localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il che poteva portare già ad escludere che essi dovessero essere trascritti anche solo parzialmente. Il ricorrente cioè doveva (e deve) limitarsi ad indicare, ancorché in maniera specifica, quali siano gli atti e i documenti e dove essi si trovino nei fascicoli di merito<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> La rigidità della Cassazione nell'applicare la regola dell'autosufficienza fa percepire la Corte più come un ufficio giudiziario di smaltimento che come un giudice di legittimità. Sul tema v. SASSANI, *Da Corte a Ufficio smaltimento, ascesa e declino della "Suprema"*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>13</sup> Sul punto v. GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, il quale osserva che la riformulazione del n. 3 dell'art. 366 c.p.c. sembra riflettere la necessità di adeguarsi ai canoni stabiliti dalla CEDU.

<sup>14</sup> Parla di onere di localizzazione BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2019, II, 450 s.; BRIGUGLIO, *Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla Corte di cassazione*, in *Gius. proc. civ.*, 2007, 520



Sul punto, anche la Corte ha avuto modo di confermare che il requisito previsto dal n. 6 dell'art. 366 c.p.c. impone di precisare in quale fase gli atti e i documenti siano stati ritualmente introdotti nel processo e dove siano eventualmente reperibili<sup>15</sup>.

Il nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c. aggiunge rispetto al passato due ulteriori oneri a carico del ricorrente. In particolare, il d. lgs. 149/2022 stabilisce: a) che l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il «motivo» di ricorso si fonda debba avvenire per «ciascuno dei motivi»; b) che non sia sufficiente localizzare l'atto o il documento ma che occorra illustrarne il contenuto rilevante ai fini della doglianza proposta.

Quanto al primo profilo, si impone di indicare – e non di trascrivere – il documento ogniqualvolta esso sia fondante un motivo di ricorso. Il che potrà comportare che uno stesso atto sia richiamato più e più volte all'interno dell'impugnazione qualora sia idoneo a giustificare la richiesta cassazione della sentenza, sotto diversi motivi dell'art. 360 c.p.c. D'altra parte, come ha affermato la Corte, l'autosufficienza va valutata non soltanto nel complesso del ricorso ma anche per ogni singolo motivo; con il rischio però che, ove manchi l'indicazione del documento per una ragione di censura, sebbene tale indicazione sia già presente per altre, il motivo non supportato dalla localizzazione del documento su cui si fonda potrebbe essere dichiarato inammissibile. Ci sembra che, in questo caso, la mera mancata localizzazione del documento all'interno di un motivo di ricorso non possa pregiudicarne l'esame ove sia reso possibile alla Corte, attraverso le altre doglianze, individuare facilmente la posizione dell'atto invocato.

Nessun problema nell'ipotesi in cui il requisito del n. 6 vada inteso come mera localizzazione del documento. Più problematico invece sarebbe ritenere necessaria anche una parziale trascrizione, poiché la ripetizione del contenuto per ogni motivo rischierebbe di rendere il ricorso lungo e di difficile lettura.

Il nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c. stabilisce che l'indicazione del documento non sia sufficiente, occorrendo altresì che il ricorrente ne illustri il contenuto rilevante. Si potrebbe allora in prima battuta obiettare che tale previsione possa finire per costituire

---

<sup>15</sup> V. ad es. Cass. 18 settembre 2019, n. 23267; Cass. 13 novembre 2018, n. 29093.





una nuova espressione del principio di autosufficienza, anche in contrasto con quanto l'*incipit* del n. 6 sembrerebbe affermare: il documento non deve solo essere indicato ma anche trascritto nel suo contenuto. Sul punto però la Relazione illustrativa chiarisce che il ricorrente è onerato di evidenziare (e non solo indicare) il contenuto dell'atto rilevante, attraverso la sua trascrizione o il suo riassunto.

Tale onere non costituisce in realtà nulla di diverso da ciò che l'attuale art. 366 c.p.c. impone alle parti per rendere intellegibile il ricorso<sup>16</sup>: per l'esposizione dei motivi, ove questi si basino su atti dei gradi di merito, appare necessario descrivere sommariamente il contenuto dei documenti o degli atti per spiegare in modo chiaro e comprensibile le ragioni del ricorso.

5. La legge delega 206/2021, art. 1 comma 16 lett. a), stabiliva che «il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici». Per porre le basi per l'introduzione del processo telematico (obbligatorio) anche in cassazione, il legislatore delegato ha espunto dall'art. 366 c.p.c. tutte quelle previsioni che caratterizzano il processo "analogico".

In primo luogo, viene meno l'onere di elezione di domicilio a Roma nonché quello di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica. In secondo luogo, con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 366 c.p.c., si esclude l'applicazione di una disciplina specifica in punto notificazioni e comunicazioni per il giudizio di legittimità. Le une e le altre andranno eseguite solo a mezzo di posta elettronica certificata.

La riforma quindi da una parte precisa che non occorre più l'indicazione di domicilio in un luogo fisico, essendo necessario solo un domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni.

Dall'altra, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 366 c.p.c. e della previsione della indicazione – in alternativa al domicilio romano- dell'indirizzo di posta elettronica

---

<sup>16</sup> Nello stesso senso, v. DONZELLI, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *giustiziacivile.com*, § 4, il quale osserva che la modifica del n. 6 dell'art. 366 c.p.c. non sembra imporre cautele diverse «da quelle assunte da un prudente avvocato cassazionista, che tenti di osservare i protocolli e le non sempre conformi richieste della giurisprudenza».



all'interno del ricorso, ben si coordina con le modifiche che hanno interessato l'art. 125 c.p.c. nel 2014<sup>17</sup>.

La disposizione abrogata continuava ad onerare il ricorrente in cassazione dell'indicazione della pec, in controtendenza rispetto al regime generale degli atti di parte fissato dall'art. 125 c.p.c., ove già dal 2014 non era più prevista la necessaria indicazione dell'indirizzo di posta elettronica poiché il relativo indirizzo dei procuratori costituiti è reperibile attraverso i pubblici registri. La necessità dell'indicazione permaneva solo per il ricorso per cassazione<sup>18</sup>.

## RIFERIMENTI

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2019, II.

BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, *ibid.*

BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario*, in *Jud*, 2017.

BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu*, in *Questione Giustizia*.

BRIGUGLIO, *Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla Corte di cassazione*, in *Gius. proc. civ.*, 2007.

CALIFANO, *Sull'autosufficienza del ricorso in cassazione*, in *Foro it.*, 2018, I.

CARPI, *La redazione del ricorso in cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016.

CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti giudiziari civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014.

CAPPONI, *Prolissità*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF- Cassazione: glosse a in caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, in *Giur. it.*, 2016.

---

<sup>17</sup> L. 11 agosto 2014, n. 114.

<sup>18</sup> Sul punto v. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2021, II, 113, spec. nota 41.



- DAMIANI, *Usi e abusi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.* 2016, I.
- DAMIANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2022, IV.
- DONZELLI, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *giustiziacivile.com*.
- FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013.
- GIUNCHEDI, Sassani, *La cruna dell'ago (a proposito del principio di autosufficienza)*, in *www.judicium.it*.
- FRASCA, *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, in *www.judicium.it*
- GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in Acierno, Curzio, Giusti, *La Cassazione civile*, Bari, 2020.
- GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*
- PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il Protocollo d'intesa tra Cassazione e Cnf*, *ibid*
- PAGNOTTA, *La Corte EDU legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (pur condannandone una applicazione eccessivamente sproporzionata e formalistica ...)*, in *www.judicium.it*
- PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità*, in *Gius. proc. civ.*, 2018, 69 ss.;  
*Id.*, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022.
- PANZAROLA, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022
- PANZAROLA, *La difesa scritta ed orale in Cassazione dopo il Protocollo d'intesa Mascherin- Santacroce e la legge 25 ottobre 2016, n. 197*, in *Gius. proc. civ.*, 2016.
- PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il "protocollo d'intesa" sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016.
- SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, *id.*, 2012
- SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006.
- SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2021, II, 113, spec. nota 41



SASSANI, *Da Corte a Ufficio smaltimento, ascesa e declino della “Suprema”*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Questione Giustizia*, 2016

STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Gius. proc. civ.*, 2015.